

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Alibrandi, P. Bisi, P. Di Biase,
C. Corghi, F. Fiameni, M. Fiameni,
A. Gerolimich, G. Greco, A. Pratesi,
A. Romano, A. Scaini, A. Sica, S. Spitti,
R. Stanghellini, A. Vianello, S. Zanon

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS) - Tel.
030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 19.02.2025

RATIO

Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

Sommario 3/2025

Opinione	- Operazioni intercompany - Punti di attenzione	3
Notizie in breve		4

Vigilanza

Verifiche	- Verifica dei sindaci sulle operazioni infragruppo	6
Responsabilità	- Impedito controllo: responsabilità degli amministratori e della società	10
Terzo settore	- Organo di controllo e di revisione nell'impresa sociale	14

Revisione legale

Principi contabili	- Rilevazione e valutazione dei ricavi	18
	- Esempi e aspetti operativi del principio OIC 34	23
Normativa	- Obblighi antiriciclaggio nella revisione contabile	26
Verifiche	- Analisi saldi di apertura delle immobilizzazioni	29
	- Procedura di validità applicate alla gestione del personale dipendente	32
	- Procedura di validità applicate alle partecipazioni	37
ESG	- Analisi dati tassonomici nel report di sostenibilità	42

Enti locali

Normativa	- Attività di collaborazione dell'organo di revisione	44
Verifiche	- Piano annuale dei flussi di cassa a supporto della veridicità di bilancio	46

Rubriche

Quesiti Agenzia Entrate	- Nota di variazione per società in liquidazione	48
--------------------------------	--	-----------

IMPEDITO CONTROLLO: RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DELLA SOCIETÀ


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 2476 e 2625 c.c. - Art. 25-ter D.Lgs. 8.06.2001, n. 231

La citazione “Le migliori società sono composte da un numero dispari di soci, minore di tre” descrive plasticamente il senso di ciò che non raramente avviene all’interno delle compagnie societarie: i contrasti tra soci, specie quelli riconducibili a comportamenti poco trasparenti degli amministratori nei confronti degli stessi soci che, se non coinvolti nell’amministrazione della società, hanno il diritto di essere informati circa il suo evolversi. Qualora gli amministratori impediscano o ostacolino l’accesso dei soci alle informazioni richieste, l’art. 2625 c.c. disciplina il reato di “impedito controllo”, norma posta a tutela della trasparenza e dei diritti di soci o di altri organi sociali. La fattispecie, nel c. 1, prevede l’ipotesi di un illecito amministrativo se gli amministratori, occultando documenti o mediante altri artifici, impediscono o ostacolano l’attività di controllo attribuita ai soci, e al c. 2 un’ipotesi a valenza penale, punibile a querela della persona offesa, qualora dal detto comportamento derivi un danno patrimoniale per i soci. Inoltre, l’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, rubricato “Reati societari”, tra le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi include quella prevista dall’art. 2625, c. 2 c.c.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

REATO DI IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 c.c.

• Testo normativo

- Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque **ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali**, sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329**.
- Se la condotta ha cagionato un **danno ai soci**, si applica la **reclusione fino ad un anno** e si procede a querela della persona offesa.
- **La pena è raddoppiata** se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

• Finalità della norma

- Dalla lettura dei cc. 1 e 2, emerge con chiarezza la ratio della norma: garantire ai soci o ad altri organi sociali il diritto per un accesso trasparente alle informazioni societarie.
- Il diritto è riconosciuto al fine di prevenire possibili abusi di potere da parte degli amministratori e per tutelare gli interessi dei soci, specie se di minoranza, nonché dei creditori.

- La genericità della locuzione “organi sociali” adoperata dalla norma induce a includere nella categoria tutti gli organi della società che possono fregiarsi di tale titolo: amministratori non esecutivi, collegio sindacale, revisori.
- Inoltre, richiamando le norme sulla responsabilità degli amministratori, è da sottolineare che per quelli non esecutivi vige l'obbligo di agire in modo informato, ovvero il dovere di diligente vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo visto nel suo insieme, in generale, e sulla condotta dei singoli amministratori in particolare.

• Sanzioni

- Risulta palese la duplice struttura dell'illecito, con la previsione della sola sanzione amministrativa pecuniaria se gli amministratori, attraverso condotte fraudolente, impediscono o ostacolano ai soci o agli organi sociali l'accesso alle informazioni cui hanno diritto.
- Condotte che assumono valenza penale qualora cagionino un danno patrimoniale agli stessi soci o a soggetti terzi. In tal caso, il reato è punito con la reclusione fino a un anno e l'azione penale si avvia a seguito di querela della persona offesa.
- La presenza di un danno patrimoniale è quindi condizione essenziale per l'applicabilità della sanzione penale. Ad evidenza, **il querelante dovrà dimostrare che il danno subito è conseguenza del comportamento assunto dagli amministratori**.

A proposito del **reato di impedito controllo**, di cui all'art. 2625, c. 2 c.c., la Corte di Cassazione ha sancito il principio che questo si perfeziona con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice, necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo, il termine per la proposizione della querela decorre solo dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass. Pen., Sez. V, n. 11639/2012).

• Comportamento dei soci

- **In ordine al diritto dei soci di ricevere le informazioni**, l'art. 2476, c. 2 c.c. prescrive che “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.
- Nell'esercizio di tale diritto, i soci non devono assumere atteggiamenti ostruzionistici od opportunistici, tendenti a intralciare le quotidiane attività operative della società, o anche a creare speciose complicazioni agli stessi amministratori.

RESPONSABILITÀ

vigilanza

RESPONSABILITÀ
PENALE

- **Violazioni**
 - La responsabilità degli amministratori per il reato di impedito controllo ai soci o ad altri organi sociali **si fonda prioritariamente sulla violazione degli obblighi di trasparenza e corretta gestione**, essendo loro imposto il dovere di consentire a questi soggetti l'esercizio dei diritti di controllo e accesso alle informazioni societarie, nei limiti posti dalla legge e dallo statuto sociale.
- **Eccezioni**
 - Diritti che nel caso del socio potrebbero essere negati, qualora dovesse emergere che questi esercita un'attività in concorrenza con la stessa società di cui è parte, e l'accesso alle informazioni potrebbe essere funzionale ad acquisire notizie che potrebbero danneggiarla.

RESPONSABILITÀ
CIVILE

- **Forma**
 - Corollario della responsabilità penale degli amministratori, in caso di impedito controllo, è la **responsabilità civile per i danni arrecati ai soci, ai terzi o alla stessa società, che può manifestarsi in due forme:**
 - .. verso la società se la condotta fraudolenta ha arrecato un danno al patrimonio sociale;
 - .. verso i soci o i terzi se il danno è stato causato direttamente alla loro sfera di interessi, la categoria "terzi" include, ovviamente, i creditori sociali.

Esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Una perdita economica subita dai soci per l'impossibilità di esercitare i loro diritti. • Un danno alla reputazione della società derivante da mancata trasparenza.
---------------	--
- **Azione di responsabilità**
 - **In funzione dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità da parte dei singoli soci, sono loro riconosciuti poteri di controllo**, tra i quali il diritto a ispezionare la documentazione societaria, il diritto a ottenere informazioni circa singoli atti gestori o la gestione societaria nel suo complesso.
- **Responsabilità accessoria**
 - **Con specifico riferimento alle S.r.l.**, considerato che in queste, sovente, la collettività dei soci o singoli soci possono essere direttamente o indirettamente partecipi della gestione sociale, la disposizione di cui all'art. 2476 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità dei soci che abbiano deciso o autorizzato un atto pregiudizievole per la società. In tal caso, si tratta di responsabilità accessoria a quella degli amministratori.

<ul style="list-style-type: none"> • Riguardo alla loro difesa, gli amministratori devono poter dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> .. che non vi è stato dolo o intenzionalità nella loro condotta; .. la mancanza di danni concreti derivanti dall'impedito controllo; .. l'osservanza dei limiti statutari o normativi nell'accesso alle informazioni societarie.
--

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA

- **Natura**
 - Accanto alle ipotesi di responsabilità degli amministratori deve essere considerata anche la **responsabilità amministrativa da reato della società che, ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 (Reati societari)**, potrebbe essere chiamata a rispondere dell'illecito se il comportamento degli amministratori integra la fattispecie di cui all'art. 2625, c. 2 c.c., qualora l'impedito controllo si inserisca in un più ampio contesto di cattiva gestione o frode.
- **Sanzione**
 - **In caso di accertata responsabilità della società**, è applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria che, in base al sistema delle quote, può oscillare **dal minimo di € 51.646 al massimo di € 557.773**, importi aumentabili di 1/3 se è stato conseguito un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato.

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ

- In ordine al reato di impedito controllo, particolare importanza rivestono le seguenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
- **Presenza di collegio sindacale**
 - **L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2625, c. 1 c.c. “postula una condotta necessariamente attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo della regolarità della gestione;** in particolare, il delitto è integrato allorché l'amministratore non si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni volte a occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari”. **Il delitto di impedito controllo “è integrato anche nel caso in cui la società sia dotata di un collegio sindacale”,** e ancora **“il diritto all'ostensione della contabilità e degli altri libri sociali del socio non amministratore ha carattere inderogabile da parte dell'amministratore anche in presenza del collegio sindacale”** (Cass. Pen., Sez. VI, n. 47307/2016).
 - In altri termini, anche in presenza del collegio sindacale, non è consentito all'amministratore sottrarsi ai suoi obblighi di trasparenza nei confronti dei soci, negando ai medesimi l'accesso alle informazioni richieste. Considerato che, come riportato nella sentenza, il disposto dell'art. 2476, c. 3 c.c. non prevede alcuna limitazione o condizione all'esercizio del diritto di ispezione del socio, ulteriore rispetto alla sua posizione di “socio che non partecipa all'amministrazione”.
- **Condizioni per il reato**
 - Secondo altra pronuncia del giudice di legittimità **“il reato di impedito controllo di cui all'art. 2625, c. 2 c.c. può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all'assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell'impresa”** (Cass. Pen., Sez. V, n. 13803/2019).
 - In conclusione, valutato che la società potrebbe trovarsi esposta al rischio di commissione del reato di impedito controllo, come previsto dall'art. 2625, c. 2 c.c., con la possibile irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante entità, qualora le sia riconosciuta una “colpa di organizzazione”, è bene che la stessa adotti adeguate misure di prevenzione e contrasto, tra cui idonei obblighi e divieti ai suoi amministratori relativamente ai comportamenti da assumere, in generale, ma soprattutto nei confronti dei soci.

PROCEDURA DI VALIDITÀ APPLICATE ALLE PARTECIPAZIONI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASSERZIONI E OBIETTIVI DI REVISIONE
- PROCEDURE DI VALIDITÀ

OIC 21 - Art. 2426, c. 1, n. 3 c.c.

La revisione delle partecipazioni pone il revisore di fronte a tematiche di revisione particolarmente sfidanti, soprattutto in contesti economici come quelli attuali, che sono contraddistinti da incertezze e difficoltà nello stimare le evoluzioni future. Infatti, in presenza di performance non positive e di incertezze sugli scenari prevedibili, diventa particolarmente difficile comprendere se ci si trova di fronte a situazione che indicano perdite di valore degli investimenti partecipativi presenti in bilancio e, in tal caso, ottenere evidenze di revisione sufficienti ed appropriate sulla correttezza delle valutazioni operate dagli amministratori.

SCHEMA DI SINTESI

RILEVAZIONE INIZIALE	⇒	Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	⇒	<p>Partecipazioni</p> <p>⇒ Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'art. 2426, c. 1, n. 3 c.c., se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.</p> <p>⇒ Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto.</p> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante. Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata. • Si sottolinea che, in questa fattispecie, le valutazioni degli amministratori circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate. <p>⇒</p> <p>Una perdita di valore è durevole quando, fondatamente, non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se, invece, la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole.</p>
	⇒	<p>Perdita durevole di valore</p> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante. • Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.
	⇒	<p>Dividendi</p> <p>⇒</p>
		⇒
METODO DEL PATRIMONIO NETTO	⇒	

ASSERZIONI E OBIETTIVI DI REVISIONE

ASSERZIONI DI BILANCIO RILEVANTI DA VERIFICARE

- **Completezza (C)**
 - Tutte le partecipazioni, in relazione alle quali la società si fa carico dei relativi rischi e benefici, sono state contabilizzate in bilancio e tutta l’informativa che avrebbe dovuta essere inclusa in bilancio è stata inclusa.
- **Esistenza (E)**
 - Le partecipazioni contabilizzate in bilancio esistono e risultano di proprietà della società.
- **Accuratezza e competenza (A)**
 - Le partecipazioni, nella loro rilevazione iniziale, sono state accuratamente registrate in contabilità e nel corretto periodo di competenza.
- **Valutazione (V)**
 - Le partecipazioni sono state valutate secondo i principi contabili di riferimento.

RISCHI DI REVISIONE

- I rischi che il revisore può incontrare nella revisione di tale area possono essere riassunti in:
 - .. **rischio che gli investimenti e i disinvestimenti non siano autorizzati:**
 - . partecipazioni inesistenti;
 - . partecipazioni non in linea con le esigenze della società;
 - . incertezze sul titolo di proprietà;
 - .. **rischio che non siano controllati efficacemente e registrati per competenza:**
 - . dividendi;
 - . perdite su investimenti;
 - . mancanza di controllo su operazioni significative;
 - . scritture contabili incomplete o non accurate;
 - .. **rischio che tali attività non esistano o non siano di proprietà della società:**
 - . saldi in contabilità discordanti con il totale delle partecipazioni elencate in bilancio;
 - . partecipazioni non incluse in bilancio;
 - .. **rischio che i criteri di valutazione o svalutazione non siano applicati uniformemente nel tempo:**
 - . valutazioni imprecise, non corrette o non corrispondenti al valore reale.

PROCEDURE DI VALIDITÀ

PREDISPOSIZIONE LEAD SCHEDULE E SUBLEAD SCHEDULE

- **Lead schedule**
 - La *lead schedule* avvia il lavoro del revisore sulle voci di bilancio pertinenti, in quanto rappresenta la scheda di apertura della sezione, ed è, allo stesso tempo, l’ultimo foglio a essere compilato e rivisto dal revisore, una volta concluso e controllato il lavoro, con l’inserimento dei commenti e delle conclusioni emersi dal lavoro svolto in questa area.
- **Sublead schedule**
 - La *sublead schedule* è il foglio di lavoro che evidenzia i conti che confluiscono nelle poste di bilancio interessate e, distintamente, i saldi finali dell’esercizio corrente e i saldi finali dell’esercizio precedente. Come nella *lead*, anche nella *sublead* saranno evidenziate le variazioni di saldo intervenute alla fine dell’esercizio e la loro incidenza percentuale sul saldo iniziale.
 - Nella carta di lavoro, attraverso l’utilizzo dei *tickmarks*, il revisore documenta la quadratura dei saldi (patrimoniali ed economici) con il bilancio definitivo, così come la verifica dei saldi di apertura patrimoniali con quelli di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente.

Tavola n. 1

Esempio di lead e sublead

Gamma S.p.A.									
Revisione bilancio al 31/12/20XX									
<i>LEAD: Immobilizzazioni finanziarie</i>									
SP/CE	Rif. Bilancio	Voci Bilancio	31/12/20XX		31/12/20XX-1	Delta	Delta %	Ref	
SP	B.III.1	Partecipazioni in:	2.267.032,43	V	2.266.782,43	W	250,00	0%	
SP	B.III.1.a	Imprese controllate	2.189.863,72	V	2.189.863,72	W	0,00	0%	
SP	B.III.1.d bis	Altre imprese	77.168,71	V	76.918,71	W	250,00	0%	
SP	B.III.2	Crediti							
SP	B.III.2.a	Verso imprese controllate	551.278,89	V	484.778,89	W	66.500,00	14%	
SP	B.III.2.a.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo	551.278,89	V	484.778,89	W	66.500,00	14%	
	V	OK con bilancio 31/12/20XX							
	W	OK con saldi di apertura							
<i>SUB-LEAD: Immobilizzazioni finanziarie</i>									
SP/CE	Rif. Bilancio	Voci Bilancio	Conto co.ge.	Conto da bi.ve.	31/12/20XX	31/12/20XX-1	Delta	Delta %	
SP	B.III.1	Partecipazioni in:			2.267.032,43	2.266.782,43	250,00	0%	
SP	B.III.1.a	Imprese controllate			2.189.863,72	2.189.863,72	V 0,00	0%	
SP	B.III.1.a.1	Partecipazioni in imprese controllate			2.189.863,72	2.189.863,72	0,00	0%	
			09/0005/0005	PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	2.189.863,72	2.189.863,72	0,00	0%	
SP	B.III.1.d bis	Altre imprese			77.168,71	76.918,71	V 250,00	0%	
SP	B.III.1.d.1	Partecipazioni in altre imprese			77.168,71	76.918,71	250,00	0%	
			09/0005/0090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	77.168,71	76.918,71	250,00	0%	
SP	B.III.2	Crediti							
SP	B.III.2.a	Verso imprese controllate			551.278,89	484.778,89	66.500,00	14%	
SP	B.III.2.a.2	Esigibili oltre l'esercizio successivo			551.278,89	484.778,89	V 66.500,00	14%	
SP	B.III.2.a.2.a	Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio			551.278,89	484.778,89	66.500,00	14%	
			09/0010/0006	CRED.V/IMPR.CONTR.OLTRE ESER.SUC.	551.278,89	484.778,89	66.500,00	14%	
	V	OK con Lead							

PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

- Il revisore deve analizzare le variazioni che sono intervenute nella voce delle partecipazioni rispetto all'esercizio precedente, ponendo la propria attenzione sulle variazioni che possono essere ritenute anomale secondo lo scetticismo professionale del revisore.

Le sole procedure di analisi comparativa potrebbero non identificare errori significativi contenuti in una asserzione di bilancio; pertanto, il solo svolgimento di tale attività è ritenuta sufficiente solo nel caso in cui il livello di valutazione del rischio di errore significativo sia stato valutato "basso".

VERIFICA DEL TITOLO DI PROPRIETÀ

- **Informazioni**
 - Il revisore deve verificare l'esistenza delle società partecipate raccogliendo informazioni di varia natura su di esse quali: il bilancio e le informazioni pubblicamente disponibili.
- **Documenti da verificare**
 - **Il diritto della partecipante sulla partecipata è verificabile da parte del revisore** tramite la verifica dei seguenti documenti:
 - .. rilevazioni nei libri sociali;
 - .. verbali assembleari;
 - .. contratto di acquisto;
 - .. visure camerali.

VERIFICHE

revisione legale

VERIFICA DELL'ACCURATA MISURAZIONE

• **Metodo del costo**

• La verifica dell'accurata misurazione, in presenza di una partecipazione iscritta con il metodo del costo, consiste nel **confronto del valore di bilancio con le fonti extracontabili esistenti** (in particolare contratto di acquisto e i documenti attestanti il pagamento effettuato).

• **Metodo del patrimonio netto**

• In presenza di una partecipazione iscritta con il metodo del patrimonio netto il revisore, oltre alla verifica di quanto sopra esposto, **deve verificare anche la corretta applicazione aritmetica del metodo**, poiché i calcoli non sono sempre immediati.

VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

• **Immobilizzazioni finanziarie**

• Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte inizialmente in bilancio in base ai presupposti definiti nei pertinenti principi contabili, devono essere sottoposte a verifica nel corso del tempo al fine di identificare la presenza di eventuali elementi che potrebbero far presumere una perdita di valore e difficoltà di recuperabilità futura.
• A tal fine, il revisore deve anzitutto comprendere la tipologia di immobilizzazioni finanziarie ricomprese nell'aggregato e considerare, di conseguenza, i potenziali fattori di criticità.

• **Valorizzazione della partecipazione**

• Per verificare i presupposti per la corretta valorizzazione della partecipazione, si mette a confronto il valore di carico in base al metodo del costo con quello del patrimonio netto, che tiene conto del risultato di esercizio e della consistenza del patrimonio netto della partecipata.
• Per potere procedere a tale verifica il revisore deve controllare la documentazione.

Tavola n. 2

Carta di lavoro sulla verifica delle partecipazioni societarie

Gamma S.p.A.
31/12/20xx

Prerato da:
Rivisto da:

Verifica valutazione partecipazione in Soc. controllata

Denominazione	a		b		a-b	
	Patrimonio netto 20XX ^v	di cui Utile/Perdita 20XX	% posseduta	Patrimonio pro-quota	Valore di bilancio	DELTA
Gamma USA	1.833.218 ^v	(81.181) ^v	100,00% ^z	1.833.218 ^x	2.189.864 ^v	356.646 [*]

- ^v Come da bilancio 20XX della società, convertito in Euro al cambio al 31/12/XX, ove necessario (vedi Lead - Imm. Finanziarie)
- ^z Come da memorandum sul lavoro
- ^x Riccolato
- ^{*} Commenti nel meorandum sul lavoro svolto

Tavola n. 3

Esempio di memorandum da produrre sul lavoro svolto

Analisi valutazione Partecipazione in società controllata**Obiettivo**

Verifica del criterio di valutazione utilizzato dalla Società per l'iscrizione in bilancio della partecipazione nella società controllata Gamma USA.

Lavoro svolto

Abbiamo preso visione della scheda contabile relativa alla partecipazione detenuta dalla Società nella controllata statunitense. La società è stata creata nel 2013 con l'obiettivo di sviluppare il mercato nordamericano ed ha quindi valenza altamente strategica per la Gamma S.p.a. Abbiamo verificato che non ci sono state variazioni rispetto all'importo iscritto nel bilancio 20XX-1. In fase di pianificazione era stato attribuito un valore di rischio di errore significativo **Alto** in relazione all'asserzione della valutazione; tale situazione prevede quindi un'attenta analisi di tale voce di bilancio.

Abbiamo preliminarmente messo a confronto il valore della partecipazione esposta in bilancio, basata sul metodo del costo, con il calcolo che ne deriverebbe in base al metodo del patrimonio netto, riepilogando il nostro lavoro in wp La verifica fa emergere una differenza positiva di € **357.000**.

Abbiamo analizzato il bilancio 20XX della controllata per verificare la corrispondenza degli importi utilizzati come base per i nostri ricalcoli (presenti nel bilancio 20YX della WinEXPO), la documentazione di supporto fornitaci dalla società sulla controllata, il *reporting* inviato dai revisori locali e discusso la situazione della controllata con il CFO, raccogliendo le seguenti informazioni:

- a) il valore di carico della partecipazione è significativamente superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto. Tale plusvalore è tuttavia giustificato dalla Società sulla base degli sviluppi attesi per la controllata nel medio/lungo periodo, dal momento che la stessa costituisce testa di ponte strategica per lo sviluppo del mercato USA. Nello specifico, inoltre, il plusvalore è allocabile all'immobile di proprietà della Gamma USA (sede di rappresentanza dell'azienda) ubicato nel distretto di Manhattan (New York), il cui valore di mercato è sufficiente per coprire ampiamente la differenza di valore esistente tra la valutazione della partecipazione al costo di acquisizione e la sua valutazione col metodo del patrimonio netto. Abbiamo acquisito in tal senso l'atto di acquisto dell'immobile;
- b) il revisore locale ha richiesto ed ottenuto una lettera di supporto finanziario da parte della capogruppo, a conferma della strategicità di tale partecipazione e della ferma intenzione da parte della Gamma S.p.a. di consentire la prosecuzione delle attività di sviluppo e potenziamento del business. Con riferimento al bilancio 20XX, il revisore locale ha infatti emesso una *clean opinion* con richiamo dell'informativa sul *going concern*, in cui evidenzia che la continuità della società è strettamente legata al supporto finanziario della controllante. Nei documenti di *reporting* non sono evidenziati carenze di controllo interno o errori non corretti in bilancio tali da far sorgere elementi di dubbio circa la non veridicità e correttezza dell'informativa finanziaria predisposta dalla controllata;
- c) dall'analisi delle movimentazioni finanziarie a beneficio della controllata USA si evince che la Gamma S.p.a. anche nel corso del 20XX ha continuato a supportare la sua controllata, incrementando il finanziamento partecipativo (infruttifero di interessi). Tale situazione appare quindi coerente con la strategia della Società di continuare a supportare la Gamma USA, avvalorando le comunicazioni rilasciate al revisore della controllata a supporto delle incertezze sollevate circa il corretto utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio della società statunitense.

Conclusioni

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, riteniamo ragionevoli le valutazioni formulate dal management della società circa la partecipazione detenuta nella Gamma USA.

Non sono emersi elementi che facciano rilevare la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore, tali da dover comportare una svalutazione della partecipazione.

Riteniamo adeguata l'informativa esposta in nota integrativa. Effettueremo un attento monitoraggio della situazione al fine di individuare tempestivamente elementi che possano rappresentare anomalie o incongruenze rispetto a quanto finora emerso.

**VERIFICA
NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE
SULLA GESTIONE**

- Una volta disponibili le bozze della nota integrativa e della relazione sulla gestione, il revisore deve procedere alla **verifica della corretta informativa, con riferimento alle partecipazioni**, richiesta dagli artt. 2427 e 2428 c.c. e dal documento OIC 21.